

Al Presidente  
del Consiglio regionale  
**avv. Alessandro Fermi**

# MOZ 352

## MOZIONE

### **Istituzione dell'Elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari**

#### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **PREMESSO CHE**

l'operatore socio-sanitario è una figura professionale appartenente alle professioni sociosanitarie, istituita con provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 («Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione»);

in particolare, secondo quanto disposto dal predetto Accordo, l'operatore socio-sanitario svolge un'«attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente». Esso si occupa specificamente di

assistenza diretta ed aiuto domestico, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale e supporto gestionale, organizzativo e formativo;

### **PREMESSO ALTRESÌ CHE**

l'art. 2 del provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 stabilisce che la «formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche nel rispetto delle disposizioni» del medesimo provvedimento;

l'attestato è rilasciato a seguito di superamento di un esame finale, è valido su tutto il territorio nazionale ed è riconosciuto dagli Stati membri dell'Unione europea;

la normativa nazionale statuisce l'obbligo della frequenza di un corso di durata pari a 1000 ore, di cui 550 di teoria ed esercitazioni e 450 di tirocinio;

nella Regione Lombardia, ai sensi della d.G.r. n. VIII/5101 del 18 luglio 2007, la persona interessata a ottenere la qualifica professionale di O.S.S. è tenuta a frequentare un corso di formazione professionale, dalla durata di 1000 ore (di cui 450 di teoria, 450 di tirocinio e 100 di esercitazioni), presso un ente accreditato dalla stessa Regione;

### **ACCERTATO CHE**

l'art. 5, co. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 3 («Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»), dispone che la professione di operatore socio-sanitario è da considerarsi una professione di natura sanitaria, superando la precedente configurazione secondo la quale l'O.S.S. doveva ritenersi, invece, una figura tecnica;

### **RITENUTO CHE**

debba prioritariamente perseguirsi l'obiettivo di garantire il diritto costituzionale alla salute di ogni individuo, nonché di assicurare la più elevata tutela di coloro che,

essendo in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare di riferimento, intendano accedere ai percorsi formativi per conseguire la qualifica di operatore sociosanitario, nonché di coloro che già sono in possesso della predetta qualifica;

### **CONSIDERATO CHE**

l'obiettivo testé indicato può efficacemente conseguirsi mediante l'istituzione di uno specifico elenco regionale degli operatori socio-sanitari;

se istituito, infatti, un siffatto elenco consentirebbe di implementare il sistema di monitoraggio dei diversi aspetti attinenti alla figura dell'operatore socio-sanitario in ambito regionale, sia avendo riguardo alla verifica delle competenze effettivamente acquisite, sia in relazione al fabbisogno di personale dotato della specifica qualifica e, quindi, alle prospettive occupazionali degli interessati;

### **CONSIDERATO, INFINE, CHE**

se, in via generale, è necessario che le istituzioni regionali assumano iniziative funzionali a valorizzare appieno la figura professionale dell'operatore socio-sanitario, ciò è ancor più doveroso nell'attuale contesto di emergenza pandemica da COVID-19, in cui, come gli altri professionisti sanitari e sociosanitari, gli O.S.S. si sono distinti per il fondamentale ruolo espletato, in prima linea, nel contrasto alla pandemia;

l'istituzione di un apposito elenco regionale telematico degli operatori sociosanitari, inoltre, avrebbe consentito a Regione Lombardia, anche nel corso dell'emergenza da COVID-19, un monitoraggio in tempo reale delle risorse umane disponibili ed, eventualmente, di implementarne la formazione sulla base delle effettive necessità;

### **IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

1. a istituire, presso Regione Lombardia, l'Elenco regionale telematico degli Operatori Socio Sanitari, tenuto e curato dai competenti organi regionali;

2. a adottare tutti gli atti funzionali all'inserimento nell'Elenco regionale telematico di cui al punto precedente degli operatori che termineranno il relativo percorso formativo presso gli enti accreditati da Regione Lombardia, a decorrere dal 31 gennaio 2021;
3. a adottare tutti gli atti necessari a consentire l'iscrizione volontaria all'Elenco regionale telematico degli Operatori Socio Sanitari da parte di tutti gli operatori impiegati da almeno tre anni presso strutture, pubbliche o private, in Regione Lombardia o che abbiano conseguito, anteriormente al 31 gennaio 2021, l'attestazione presso un centro convenzionato con Regione Lombardia;
4. a rivedere la disciplina regionale riguardante la formazione e le modalità di espletamento delle prove d'esame, uniformandole il più possibile attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga gli operatori sociosanitari, infermieri e medici.

### **Il consigliere regionale**

Gregorio Mammi

Maria Rozza

Milano, 3 giugno 2020

Documento pervenuto il 4 giugno 2020

ore: 11.20